

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 29 settembre 2008, ARG/elt 137/08

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE OTTOBRE
– DICEMBRE 2008 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA**

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) fissa il livello della componente *UC_I*;
- c) mantiene pari a 0 (zero) il livello del corrispettivo *PPE*;
- d) aggiorna il livello della componente *DISP_{BT}*.

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento della società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico), soggetto che a partire dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

- 2.3 Il TIV prevede che fino al 31 dicembre 2008 il corrispettivo *PED* sia transitoriamente¹:
- a) articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 (di seguito: *PED* per fascia) ed applicato ai clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 a condizione che abbiano fatto richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per dette fasce entro il 30 settembre 2007;
 - b) articolato per le fasce orarie F1 ed F23 (somma delle fasce orarie F2 ed F3) (di seguito: *PED* biorario) ed applicato ai clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1 ed F23 a condizione che facciano richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per dette fasce ai sensi dell'articolo 7, comma 4quater, del TIV;
 - c) non articolato per fasce orarie (di seguito: *PED* monorario) ed applicato ai clienti finali non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 e ai clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1 ed F23 ma che non hanno avanzato richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per tali fasce orarie.
- 2.4 In termini operativi, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
 - b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
 - c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED*².
- 2.5 Infine il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior della componente UC_1 e del corrispettivo *PPE*.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:

¹ Per una spiegazione di dettaglio relativa all'applicazione dei corrispettivi *PED* si veda il successivo capitolo 4.

² Si veda a tal proposito il successivo capitolo 5.

- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al punto 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP);
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione 12 settembre 2008, prot. Autorità n. 28314 del 23 settembre 2008 e sulla base delle informazioni trasmesse da Terna Spa (di seguito: Terna) con le comunicazioni:
- 16 settembre 2008, prot. Autorità n. 28315 del 23 settembre 2008;
 - 22 settembre 2008, prot. Autorità n. 28316 del 23 settembre 2008;
 - 26 settembre 2008, prot. Autorità n. 28601 del 26 settembre 2008;
- la Direzione Mercati ha provveduto a valorizzare, rispettivamente, il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo

unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi del comma 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese³ che non hanno un venditore sul mercato libero.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2008, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

³ Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione, con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata ai fini del calcolo del prezzo di cessione (anno 2008) – GWh

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
GWh													
Importazioni (a)	678	1.063	1.090	1.109	942	842	833	723	752	785	757	766	10.340
Contratti fisici in banda (b)	721	680	726	703	727	703	727	727	703	728	703	727	8.576
Acquisti in borsa (c)	8.028	7.000	6.500	5.607	5.565	6.100	7.510	6.356	6.225	6.475	6.799	7.592	79.758
di cui:													
<i>CIP6</i>	911	853	871	844	798	772	745	745	660	683	599	619	9.098
<i>VPP</i>	186	174	186	180	186	180	186	186	180	186	180	186	2.196
<i>contratti differenziali a due vie</i>	41	180	183	187	799	1.465	1.996	1.966	1.774	1.812	1.872	1.901	14.177
Sbilanciamento (d)	-169	143	-27	-420	-474	-508	-100	-	-	-	-	-	-1.555
Totale	9.596	8.601	8.343	7.838	7.708	8.153	9.170	7.805	7.681	7.988	8.260	9.085	100.229
Acquisti in borsa non coperti (e)	7.059	5.650	5.288	4.815	4.256	4.190	4.683	3.459	3.612	3.795	4.148	4.886	55.842
% quota non coperta (f)	74%	66%	63%	61%	55%	51%	51%	44%	47%	48%	50%	54%	56%
(a) E' l'energia elettrica di cui ai punti 3.9 e 3.10 della presente relazione tecnica. (b) E' l'energia elettrica di cui al punto 3.11 della presente relazione tecnica. (c) E' il totale delle quantità acquistate su MGP. (d) Il segno negativo degli sbilanciamenti significa che le previsioni e i programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati inferiori ai consumi effettivi registrati. (e) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti, in ciascun mese, come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica CIP 6, dell'energia elettrica corrispondente ai contratti differenziali a due vie e dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP. (f) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".													

3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:

- a) l'energia elettrica importata dall'Acquirente unico in esecuzione dei contratti di importazione di cui al successivo punto 3.9;
- b) l'energia elettrica importata da Enel Spa (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007 recante "*Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008, e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazioni per l'anno 2008*" (di seguito: decreto 18 dicembre 2007);
- c) altri contratti bilaterali;
- d) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);

- e) l'energia elettrica corrispondente al contratto sottoscritto con la società Enel Produzione S.p.A. in esito alle procedure per la cessione di capacità produttiva virtuale (di seguito: contratto VPP);
- f) l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti differenziali a due vie di cui al successivo punto 3.14.

3.9 Per quanto riguarda le importazioni annuali, la quota di portafoglio coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico. In particolare, nel periodo compreso tra dicembre 2007 e agosto 2008 sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati nella seguente tabella 2.

Tabella 2: Assegnazioni aste di importazione (MW) per l'anno 2008

	Quantità	Prodotto	Frontiera	Durata
Asta annuale	312	Base load	Svizzera	1 gennaio - 31 dicembre
Aste mensili	547	Base load	Svizzera	1 - 29 febbraio
	337	Peak load	Svizzera	
	400	Base load	Svizzera	1 - 31 marzo
	200	Peak load	Svizzera	
	675	Base load	Svizzera	1 - 30 aprile
	125	Peak load	Svizzera	
	140	Base load	Svizzera	1 - 31 maggio
	300	Peak load	Svizzera	
	150	Peak load	Svizzera	1 - 30 giugno
	28	Base load	Svizzera	1 - 31 luglio 2008
	133	Base load	Austria	1 - 31 agosto 2008
	105	Base load	Svizzera	
74	Peak load	Svizzera		
14	Base load	Slovenia	1 - 30 settembre 2008	
98	Base load	Svizzera		

L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta, prezzi che risultano fissi per tutto il periodo di validità del contratto.

All'energia elettrica conseguente a tali assegnazioni va aggiunta l'energia elettrica riportata nella seguente tabella 3, corrispondente a contratti di importazione sottoscritti da Acquirente unico e aventi ad oggetto la fornitura dell'energia elettrica indicata e della corrispondente capacità di trasporto.

Tabella 3: Altri contratti di importazione (MW) per l'anno 2008

		Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prodotto	Base load	175	-	85	160	153	115	125	90	90	90
	Peak load	-	150	150	160	205*	150	195	150	150	150

Complessivamente, l'ammontare di energia elettrica stimata per l'anno 2008 risulta pari a circa 5.070 GWh.

- 3.10 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8 lettera b) riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.270 GWh. Per i primi tre mesi del 2008 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 68 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2007; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti è aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 329/07. Inoltre, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, sono valorizzate al PUN.
- 3.11 L'Acquirente unico ha inoltre bandito tre aste per la stipula di contratti bilaterali fisici in banda. In esito a tali aste sono stati assegnati 977 MW costanti in tutte le ore dell'anno⁴ (di seguito: contratti fisici in banda). La potenza assegnata singolarmente in ogni asta è riportata in tabella 4, per un totale annuo di energia elettrica approvvigionata pari a circa 8.576 GWh. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare: l'asta del 19 settembre 2007 prevede una valorizzazione a prezzo fisso con opzione di indicizzazione al prezzo del Brent, l'asta del 12 dicembre 2007 prevede una valorizzazione a prezzo fisso, l'asta del 20 dicembre 2007, infine, prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent.

Tabella 4: Contratti fisici in banda – Assegnazioni delle singole aste (MW)

	MW
asta del 19 settembre 2007	580
asta del 12 dicembre 2007	367
asta del 20 dicembre 2007	30

- 3.12 La capacità produttiva CIP 6/92 assegnata all'Acquirente unico per l'anno 2008 è pari, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 recante "*Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa*" (di seguito: decreto 15 novembre 2007), al 25% del totale della capacità assegnabile ed è stata, in particolare, stimata pari a 1.225 MW costanti in ogni ora per il mese di gennaio 2008; per i mesi successivi è stata ipotizzata una riduzione di tale quantità per tener conto dell'uscita dei clienti dal servizio di

⁴ Si precisa che con riferimento all'asta del 12 dicembre 2007 nei primi sei giorni dell'anno la quantità effettivamente fornita è stata pari a 327 MW, invece dei 367 MW contrattualmente previsti.

maggior tutela. Le modalità di regolazione delle partite economiche risultanti dall'assegnazione di tale energia elettrica all'Acquirente unico sono equivalenti ad un contratto differenziale a due vie rispetto al PUN, con un prezzo strike di assegnazione che per i primi tre mesi del 2008 è stato pari a 68 €/MWh, in base a quanto stabilito dal decreto 15 novembre 2007, e che per i mesi successivi è aggiornato secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 331/07.

3.13 L'Acquirente unico ha poi stipulato con la società Enel Produzione Spa un contratto VPP per l'anno 2008. Con questo contratto, in relazione a ciascuna ora, Enel Produzione Spa si impegna:

- a) a pagare all'Acquirente unico, se positiva, la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo strike dell'assegnazione moltiplicata per la quantità assegnata;
- b) a ricevere dall'Acquirente unico, se negativa, la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo strike dell'assegnazione moltiplicata per la quantità assegnata.

Il prezzo di mercato è definito nel contratto come la media dei prezzi del MGP nelle zone componenti la Macrozona Sud ponderata alle quantità accettate in vendita in tali zone.

Relativamente a ciascun prodotto, le quantità aggiudicate all'Acquirente unico in esito alla procedura di assegnazione e i corrispondenti prezzi strike sono riportati nella tabella 5. Complessivamente, l'energia elettrica coperta mediante il contratto VPP risulta pari a circa 2.196 GWh.

Tabella 5: Contratto VPP 2008 - Quantità assegnata (MW) e prezzi strike (€/MWh)

Prodotto	MW	Prezzo strike
Baseload	150	76
On peak	100	108,65
Off peak	100	57,8

3.14 Infine, per quanto concerne i contratti differenziali a due vie, la seguente tabella 6 riporta la potenza assegnata in ogni singola asta. I contratti sottoscritti in esito alle aste del 3 gennaio 2008 e del 30 gennaio 2008 prevedono prezzi strike indicizzati al prezzo del Brent, mentre i prezzi strike di tutti gli altri contratti risultano fissi.

Tabella 6: Contratti differenziali a due vie 2008 - Quantità assegnata (MW)

Asta	Prodotto	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
		03/01/08	Base load	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
30/01/08	Base load	-	150	140	150	140	150	80	120	130	90	130	120
	Peak load	-	150	150	150	140	130	80	150	150	120	110	150
24/04/08	Base load	-	-	-	-	500	500	500	500	500	500	500	500

	Peak load	-	-	-	-	435	500	500	465	500	455	500	500
08/05/08	Base load	-	-	-	-	90	200	165	475	260	235	247	277
	Peak load	-	-	-	-	240	610	385	170	175	175	365	285
23/05/08	Base load	-	-	-	-	-	500	500	500	500	500	495	360
	Peak load	-	-	-	-	-	560	1.020	585	545	625	705	700
11/06/08	Base load	-	-	-	-	-	-	500	395	359	398	455	455
	Peak load	-	-	-	-	-	-	395	395	430	390	475	490

- 3.15 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa l'81% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92, dell'energia relativa al contratto VPP e dell'energia elettrica relativa ai contratti differenziali a due vie di cui al precedente punto 3.14.
- 3.16 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92, all'energia elettrica relativa al contratto VPP e all'energia elettrica relativa ai contratti differenziali a due vie di cui al precedente punto 3.14 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 56 % del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

Il prezzo del petrolio (Brent dated) è previsto attestarsi mediamente nel 2008 intorno a 107 US\$/barile, in diminuzione del 6,7% rispetto al valore medio previsto per il 2008 nell'aggiornamento di fine giugno.

Sul fronte valutario è previsto un leggero indebolimento della valuta europea: il tasso di cambio dollaro/euro si attesterà infatti intorno a 1,51 in media annua, in calo dell'1,9% rispetto alle previsioni del trimestre precedente.

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto aumentare del 2,3% rispetto al livello previsto tre mesi fa. In valore assoluto la nuova proiezione è pari a 84,3 €/MWh.

- 3.17 La tabella 7 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2008, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico. Oltre ai costi connessi ai contratti di cui ai precedenti punti da 3.9 a 3.14 e all'acquisto nel MGP dell'energia elettrica non coperta da tali contratti, tale costo comprende:
- i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto pagati dall'Acquirente unico in qualità di operatore cedente per l'esecuzione dei contratti annuali di importazione;
 - i proventi conseguenti alla valorizzazione delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto spettanti all'Acquirente unico ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione 18 dicembre 2007, n. 329/07;
 - altri costi connessi all'energia elettrica di importazione (CCT, certificati verdi);
 - il corrispettivo pagato alla società Gestore del mercato elettrico Spa;
 - gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati a PUN.

Tabella 7: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2008)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	9,19	8,71	7,92	8,43	8,42	8,89	10,12	8,88	9,56	8,90	9,30	9,20

- 3.18 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per mesi da gennaio a luglio; per i mesi successivi, in assenza di informazioni, l'ammontare di energia elettrica di sbilanciamento è stato assunto pari a zero.
- 3.19 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 3% del programma finale cumulato, considerando anche il corrispettivo di non arbitraggio⁵, si applichi il PUN, mentre la restante parte (la quota superiore al 3%) sia valorizzata attraverso un prezzo pari alla somma del PUN e di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.
- 3.20 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto, il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del

⁵ Il corrispettivo di non arbitraggio è pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e il PUN.

dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:

- a) del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
- b) del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore al 3% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.

3.21 Alla luce di quanto sopra, l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela è valorizzata come:

- a) costo di acquisto sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
- b) onere di dispacciamento sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore al 3% (di seguito: penale da sbilanciamento).

3.22 La successiva tabella 8 riporta con riferimento ai mesi da gennaio a luglio, per i quali risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento.

Tabella 8: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2008)

	Energia di sbilanciamento	Sbilanciamento a PUN	Penale da sbilanciamento
	GWh	mln€	mln€
Gennaio	-169,07	15,39	4,19
Febbraio	142,83	-10,37	2,16
Marzo	-27,48	2,33	3,19
Aprile	-419,62	39,64	1,26
Maggio	-474,09	45,29	2,47
Giugno	-507,76	49,64	11,70
Luglio	-99,53	12,33	16,98

3.23 La tabella 8 mostra che nei mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2008 le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state inferiori all'effettivo fabbisogno del mercato di maggior tutela, mentre per il mese di febbraio 2008 le previsioni sono state superiori a detto fabbisogno.

3.24 Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, uno sbilanciamento di segno negativo significa infatti che le previsioni e i conseguenti programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati inferiori ai consumi effettivi registrati, viceversa uno

sbilanciamento di segno positivo significa che le previsioni e i programmi di acquisto formulati sono stati superiori ai consumi effettivi registrati.

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.25 Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna, come tutti gli altri utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - c) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.21 lettera b) a copertura degli oneri di sbilanciamento propri dell'Acquirente unico;
 - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti.
- 3.26 Al fine di stabilizzare i corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui alla lettera a) del precedente punto 3.25 e fissare i relativi corrispettivi unitari tenendo conto delle esigenze di fatturazione ai clienti finali, la deliberazione n. 314/06 ha rivisto le modalità di determinazione di tali corrispettivi prevedendo che siano calcolati con cadenza trimestrale.
- 3.27 I valori riportati nella tabella 9 concorrono a determinare l'elemento PD e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.25. In particolare:
- a) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.25, lettere c) e f), sono fissati per l'anno 2008 dalla deliberazione n. 111/06, così come modificata, rispettivamente, dalle deliberazioni n. 351/07 e n. 350/07;
 - b) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione n. 159/07.

Tabella 9: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2008)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	0,714	0,695	0,708	0,746	0,762	0,873	1,085	0,903	0,903	0,842	0,842	0,842

3.28 I dati riportati nelle tabelle 7 e 9 riflettono le elaborazioni effettuate dalla Direzione Mercati anche sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

4.1 La deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08), ha modificato il TIV definendo, tra l'altro, le modalità e i tempi di applicazione ai clienti finali serviti in maggior tutela di corrispettivi *PED* differenziati per fasce orarie e per raggruppamenti di mesi.

4.2 In particolare, è previsto che:

- a) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), del TIV (clienti non domestici) con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi della deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP), si applichino corrispettivi *PED* per fascia differenziati per i diversi mesi dell'anno;
- b) a partire dall'1 aprile 2009, ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), del TIV (clienti non domestici) con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applichino corrispettivi *PED* fascia differenziati per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV;
- c) a partire dall'1 gennaio 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV (clienti domestici) che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applichino corrispettivi *PED* biorari differenziati per i raggruppamenti di mesi sopra richiamati;
- d) ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c) si applichino corrispettivi *PED* monorari.

4.3 Fino alle scadenze temporali indicate al precedente punto 4.2, differenziate per tipologia contrattuale e, per i clienti non domestici, per potenza disponibile, ai clienti finali serviti in maggior tutela si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del TIV. Tale articolo prevede che ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettere b) e c) (clienti non domestici), si applichino:

- a) corrispettivi *PED* per fascia per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;

- b) corrispettivi *PED* biorari per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne richieda l'applicazione;
 - c) corrispettivi *PED* monorari per tutti gli altri punti di prelievo.
- 4.4 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* per fascia di cui al precedente punto 4.3, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.5 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* biorari di cui al precedente punto 4.3, lettera b), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.6 L'articolo 27 del TIV prevede poi che ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del medesimo TIV (clienti domestici), si applichino:
- a) corrispettivi *PED* biorari, per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne richieda l'applicazione;
 - b) corrispettivi *PED* monorari, per tutti gli altri punti di prelievo.
- 4.7 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* biorari di cui al precedente punto 4.6, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura

dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.8 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED monorari di cui ai precedenti punti 4.3, lettera c), e 4.6, lettera b), sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.9 Pertanto, in base a quanto fin qui illustrato:

- a) per i clienti monorari i parametri PE_M e PD_M sono calcolati come media annua, riferita all'anno solare, dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico e ponderata in base al profilo di prelievo di ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela;
- b) per i clienti multiorari i parametri PE_F e PD_F sono calcolati come media dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento e ponderata sulla base del profilo di prelievo del trimestre di ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela dotati di misuratore atto a rilevare l'energia prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3;
- c) i parametri PE_{bio} , e PD_{bio} sono calcolati:
 - per i clienti domestici, come media annua, riferita all'anno solare, dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico e ponderata in base al profilo di prelievo dei clienti domestici in maggior tutela nelle due fasce orarie F1 ed F23;
 - per i clienti non domestici, come media dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico, relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento e ponderata sulla base del profilo di prelievo del trimestre dei clienti non domestici in maggior tutela nelle due fasce orarie F1 ed F23.

Aggiornamento degli elementi PE e PD

4.10 I valori dei parametri PE_M , PE_F , PE_{bio} , PD_M , PD_F e PD_{bio} relativi all'aggiornamento del quarto trimestre 2008 (1 ottobre – 31 dicembre) sono riportati nelle seguenti tabelle 10 e 11.

Tabella 10: Valori degli parametri PE_M , PE_F e PE_{bio} per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre – 31 dicembre)

Tabella 10.1: Parametro PE_M	
Tipologia contrattuale	cent€/kWh
Utenza domestica in bassa tensione	8,7613
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,5409
Altre utenze in bassa tensione	9,7771

Tabella 10.2: Parametro PE_F		
Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,6875
F2		9,4159
F3		5,9953
F1	Altre utenze in bassa tensione	11,6289
F2		9,4128
F3		5,9964

Tabella 10.3: Parametro PE_{bio}		
Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1	Utenza domestica in bassa tensione	11,2621
F23		7,5081
F1	Altre utenze in bassa tensione	11,6289
F23		7,4414

Tabella 11: Valori degli parametri PD_M , PD_F e PD_{bio} per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre – 31 dicembre)

Tabella 11.1: Parametro PD_M	
Tipologia contrattuale	cent€/kWh
Utenza domestica in bassa tensione	0,8245
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,8166
Altre utenze in bassa tensione	0,8226

Tabella 11.2: Parametro PD_F
--

Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,8416
F2		0,8416
F3		0,8416
F1	Altre utenze in bassa tensione	0,8416
F2		0,8416
F3		0,8416

Tabella 11.3: Parametro PD_{bio}		
Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1	Utenza domestica in bassa tensione	0,8245
F23		0,8245
F1	Altre utenze in bassa tensione	0,8416
F23		0,8416

5. Recupero di eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED*

- 5.1 Come anticipato al punto 2.4, il calcolo del corrispettivo *PED* prevede la quantificazione del recupero necessario alla correzione di eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo medesimo effettuati negli aggiornamenti precedenti (di seguito: recupero). Ciò è necessario in ragione del fatto che per l'esercente la maggior tutela il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui il servizio è erogato è un costo *pass through*. L'esercente la maggior tutela è infatti tenuto ad erogare il servizio di maggior tutela ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, approvvigionandosi dell'energia elettrica destinata al servizio unicamente dall'Acquirente unico e applicando ai clienti finali serviti, secondo quanto previsto dal TIV, le condizioni economiche definite dall'Autorità. Le differenze tra i costi e ricavi relativi alla parte di approvvigionamento dell'energia elettrica sono legate, quindi, a fattori esterni al controllo dell'esercente, e pertanto tali differenze devono essere compensate. Ciò è fatto mediante l'adeguamento dei corrispettivi in corso d'anno applicando in primis le componenti di recupero e, in subordine, mediante la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela successivamente.
- 5.2 A partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre 2008 (1 aprile – 30 giugno), l'Autorità ha adottato una nuova metodologia per il calcolo del recupero⁶ da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, prevedendo in particolare che esso sia determinato come differenza tra:
- la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare;

⁶ Per una spiegazione di dettaglio della nuova metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

- b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.
- 5.3 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 5.2, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi in cui i medesimi erano disponibili e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 5.4 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2008, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* per fascia.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

- 5.5 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2008 come indicato al punto 5.4, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:
- a) all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008, i corrispettivi *PED* in vigore nel primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo) e definiti dalla deliberazione n. 352/07;
 - b) all'energia elettrica relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2008, i corrispettivi *PED* in vigore nel secondo trimestre 2008 (1 aprile – 30 giugno) e definiti dalla deliberazione ARG/elt 37/08;
 - c) all'energia elettrica relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2008, i corrispettivi *PED* in vigore nel terzo trimestre 2008 (1 luglio – 30 settembre) e definiti dalla deliberazione ARG/elt 85/08;
 - d) all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 137/08 oggetto della presente relazione tecnica.

- 5.6 Infine, nel calcolo del recupero si è tenuto conto degli effetti derivanti dall'entrata in vigore del TILP, che disciplina la determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (di seguito: *load profiling* per fasce). Il *load profiling* per fasce dovrebbe portare, infatti, ad un avvicinamento della somma dei profili convenzionali ai profili di prelievo effettivi e, di conseguenza, ai profili standard di tipologia; questi, essendo determinati sulla base di rilevazioni statistiche dei consumi effettivi di un campione di clienti, dovrebbero rappresentare una buona approssimazione del profilo di consumo medio effettivo. Tale impatto, conseguente l'entrata in vigore del TILP, è stato valorizzato ipotizzando che, a partire dall'1 aprile 2008, il trattamento per fasce previsto dalla disciplina del *load profiling* per fasce sia applicata a tutti (o quasi) i clienti finali serviti nel mercato libero connessi ad aree di riferimento cui corrispondono circa l'80% dei clienti finali serviti in maggior tutela.
- 5.7 L'importo totale da recuperare è calcolato distintamente con riferimento ai costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica ed è ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Vengono in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da sommare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.
- 5.8 In considerazione di quanto sopra esposto:
- relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, l'importo totale da recuperare è stato stimato pari a circa 192 milioni di euro;
 - relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare è stato stimato pari a circa 86 milioni di euro.
- 5.9 Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da recuperare gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono rispettivamente pari a 0,419 cent€/kWh e a 0,188 cent€/kWh.

6. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento della componente UC_1 e fissazione del corrispettivo *PPE*

- 6.1 Come ricordato al punto 2.5, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente UC_1 e il corrispettivo *PPE*. La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono

anche gli squilibri derivanti dagli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al capitolo 5.

- 6.2 In particolare, il TIV prevede che:
- a) la componente UC_1 è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007;
 - b) il corrispettivo PPE è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.
- 6.3 Alla luce di quanto esposto al precedente punto 6.2, gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica relativi al secondo semestre (luglio – dicembre) dell'anno 2007 saranno finanziati unicamente attraverso la componente UC_1 , la cui valorizzazione tiene pertanto conto della stima degli ammontari di perequazione di tutto l'anno 2007.
- 6.4 Conseguentemente a quanto illustrato al punto 6.3, la componente UC_1 sarà valorizzata, e pertanto sarà applicata ai clienti finali in maggior tutela, fino al completo assorbimento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2007. Conseguito il completo assorbimento degli squilibri, la componente UC_1 sarà abrogata.
- 6.5 Il corrispettivo PPE , destinato alla copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica relativi all'anno 2008 e non recuperati tramite adeguamento implicito del corrispettivo PED in corso d'anno, per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre – 31 dicembre), è mantenuto fisso e pari a 0 (zero).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006

- 6.6 Gli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005 risultavano interamente recuperati alla fine dell'anno 2007. La quantificazione definitiva delle partite di conguaglio relative alla perequazione per l'anno 2005, disposte con deliberazione 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/08), non hanno evidenziato oneri ulteriori rispetto a quelli già quantificati e recuperati. Conseguentemente, la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a copertura degli squilibri di perequazione per gli anni 2004 e 2005, posta pari a 0 (zero) a partire dal primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo), rimane invariata.
- 6.7 Con riferimento all'anno 2005, tuttavia, va evidenziato che è ancora in fase di completamento la perequazione delle cooperative di produzione e distribuzione

di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 1643/62 che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: imprese cooperative). Con riferimento a tali imprese, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 78/08, la Cassa Conguaglio per il Settore elettrico (di seguito: Cassa) è tenuta a completare le operazioni di calcolo degli ammontari di perequazione entro il 31 dicembre 2008, ma si ritiene che ciò non darà luogo ad esigenze di gettito ulteriori per la componente UC_1 . In ogni caso, il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 78/08 rimanda ad un successivo provvedimento eventuali adeguamenti della componente UC_1 conseguenti al completamento delle attività di perequazione con riferimento alle imprese cooperative.

- 6.8 Con riferimento ai costi di approvvigionamento dell'anno 2006, dalle verifiche effettuate alla fine del mese di dicembre 2007 gli squilibri di perequazione quantificabili a quella data risultavano interamente recuperati. Conseguentemente anche la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2006 è stata fissata pari a 0 (zero) a partire dal primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo).
- 6.9 A tal proposito va tenuto conto che la quantificazione definitiva degli oneri derivanti dal meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2006 ha subito ritardi a causa di problemi nelle operazioni di conguaglio connesse e funzionali all'adempimento di quanto previsto dal comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007⁷. Secondo le disposizioni della deliberazione ARG/elt 78/08, le informazioni definitive sulla base delle quali effettuare un eventuale adeguamento dell'aliquota UC_1 saranno disponibili nel corso del quarto trimestre 2008. Dalle valutazioni effettuate nel corso del terzo trimestre 2008, sulla base dei dati disponibili, peraltro, non sono emersi elementi tali da indurre a modificare la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a copertura degli squilibri del suddetto sistema di perequazione che resta pertanto fissata pari a 0 (zero) anche per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre – 31 dicembre).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007

- 6.10 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità per la determinazione della componente CCA nel primo semestre 2007 e del corrispettivo PED nel secondo semestre 2007.

⁷ Il Testo integrato 2004-2007 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato.

- 6.11 Il suddetto differenziale tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico ed i costi stimati dall'Autorità, per effetto del ricalcolo dei prezzi di cessione effettuato dall'Acquirente unico sulla base delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 48/08, risulta inferiore di circa 53 milioni di euro rispetto alla quantificazione effettuata in occasione dello scorso aggiornamento trimestrale.
- 6.12 Sulla base di quanto sopra esposto, e tenuto conto del gettito raccolto dalla componente UC_1 nel corso dei primi tre trimestri dell'anno 2008 stimabile in circa 260 milioni di euro, lo squilibrio di perequazione dei costi di approvvigionamento relativo all'anno 2007, finora accertato e non ancora recuperato, è attualmente quantificabile in circa 32 milioni di euro.
- 6.13 Le informazioni rese disponibili da alcune imprese distributrici, ancorché provvisorie, hanno evidenziato come lo squilibrio di perequazione residuo potrebbe essere superiore a quello stimato a partire dal confronto tra la valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica. Se ciò risultasse confermato, il gettito ancora da raccogliere mediante la componente UC_1 in relazione alla perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2007 potrebbe essere superiore ai 32 milioni indicati al precedente punto 6.12.
- 6.14 Le suddette stime non sono definitive, ma saranno oggetto di revisione quando verrà avviata la raccolta dati per la perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007 i cui termini sono sospesi fino a successivo provvedimento dell'Autorità, per effetto della deliberazione ARG/elt 78/08, a causa dei problemi nella quantificazione dei conguagli di cui al comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007 verificatisi in relazione alla perequazione dei costi di approvvigionamento per gli anni 2007 e precedenti.
- 6.15 Nonostante il permanere delle incertezze relative alla quantificazione definitiva degli oneri di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2007, eventuali carenze transitorie del conto alimentato dalla componente UC_1 si ritiene che possano essere adeguatamente affrontate dalla Cassa tramite le disponibilità finanziarie complessive da essa gestite.

Dimensionamento complessivo della componente UC_1 per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre -31 dicembre)

- 6.16 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'Autorità ritiene opportuno dimensionare l'aliquota della componente UC_1 in modo da consentire, entro la fine dell'anno 2008, il recupero degli squilibri di perequazione noti alla data del provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, riportati al precedente punto 6.12. Nella quantificazione dell'aliquota per il quarto trimestre l'Autorità ha tenuto conto, da un lato, della possibilità che dall'applicazione del meccanismo di perequazione possano emergere ulteriori esigenze di gettito rispetto a quanto attualmente stimato e, dall'altra, delle disponibilità finanziarie attualmente a disposizione dalla Cassa. L'aliquota UC_1 , pertanto, viene ridotta

da 0,441 cent€/kWh nel terzo trimestre 2008 (1 luglio – 30 settembre) a 0,190 cent€/kWh nel quarto trimestre 2008 (1 ottobre – 31 dicembre).

7. Aggiornamento della componente $DISP_{BT}$

- 7.1 Con comunicazione del 17 settembre 2008, prot. Autorità 28579 del 26 settembre 2008, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha comunicato all'Autorità informazioni circa il conto Oneri per la commercializzazione dell'energia di cui all'articolo 71 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07.
- 7.2 In particolare, in base a quanto comunicato dalla Cassa, sembra emergere una necessità di gettito relativa a tale conto. Detta necessità di gettito risulterebbe compatibile con il fenomeno in atto relativo all'uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero, fenomeno altresì rilevato dall'Autorità nell'ambito dell'attività di monitoraggio del servizio di maggior tutela svolta ai sensi del TIV. In particolare, l'uscita dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero sembra riguardare maggiormente i clienti finali non domestici.
- 7.3 In ragione di quanto sopra esposto, l'Autorità ha ritenuto di aggiornare, a partire dall'1 ottobre 2008, il valore della componente $DISP_{BT}$ applicata ai clienti finali del servizio di maggior tutela appartenenti alla tipologia bassa tensione altri usi di cui alla tabella 3 lettera a) del TIV.
- 7.4 In seguito a detto aggiornamento il valore della componente $DISP_{BT}$ per tali clienti finali passa da un valore di -1750,98 centesimi di euro/punto di prelievo/anno a un valore di -1392,38 centesimi di euro/punto di prelievo/anno.

8. Istruzione del provvedimento ARG/elt 137/08

- 8.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 137/08, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2008;
 - b) la Direzione Tariffe dell'Autorità, per le parti relative agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 e 2007, nonché al dimensionamento della componente UC_I di competenza di tali anni da applicarsi al quarto trimestre (1 ottobre – 31 dicembre) 2008;

- c) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Egidio Fedele Dell'Oste
Direttore
Direzione tariffe

Guido Bortoni
Direttore
Direzione Mercati

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e
Documentazione